



Comune di Verdellino

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ALLA
RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI TIPO
ASSISTENZIALE PER ANZIANI E DISABILI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 23 GIUGNO 2004

ESECUTIVO IN DATA 08.07.2004

PREMESSA

La necessità di dotarsi del Regolamento in oggetto nasce dall'esigenza di formalizzare la prassi in uso presso i Servizi Sociali relativamente agli interventi economici per le rette di ricovero di anziani e/o disabili ricoverati in strutture di tipo assistenziale ed in particolare dalla opportunità di definire precisi parametri di riferimento che consentano alla Pubblica Amministrazione di accogliere o respingere l'istanza di colui che, privo di mezzi di sostentamento e senza familiari tenuti agli alimenti, o con familiari in condizione di difficoltà economica, richieda un'integrazione economica comunale alla retta di ricovero.

La normativa in materia evidenzia aspetti lacunosi; infatti, pur essendo definito nel codice civile, al titolo XIII, quali siano i soggetti tenuti agli alimenti, non esiste una specifica legge che disciplini nel dettaglio la materia.

La Regione Lombardia, all'interno del Piano Socio Assistenziale 1988-90 e successive proroghe, nel tentativo di introdurre elementi aggiuntivi a parziale copertura della lacuna esistente, ha individuato il Comune in cui il soggetto risiedeva prima del ricovero, quale soggetto competente ad integrare la retta di ricovero sempreché, tuttavia, non sussistano gli obbligati agli alimenti indicati all'art. 433 e segg. del Codice Civile.

L'Ente Locale, pertanto, si trova di fronte ad una competenza precisa laddove gli obbligati agli alimenti non sussistano e, al contrario, è privo di efficaci strumenti giuridici nei confronti di quei familiari che, pur tenuti agli alimenti, sostengano di non essere in grado di assolvere ai loro doveri.

E' di tutta evidenza che, in quest'ultima fattispecie, all'Ente Locale non compete alcun intervento, in quanto, non può sostituirsi né all'interessato nel richiedere gli alimenti, né all'Autorità Giudiziaria nell'ordinare e determinare la misura degli alimenti in caso di controversie tra gli stessi tenuti per legge.

Tali situazioni giungono comunque in evidenza all'Amministrazione Comunale attraverso altra forma: il familiare tenuto agli alimenti richiede ai Servizi Sociali del Comune un intervento economico a fronte della propria situazione di difficoltà nell'ottemperare ai propri obblighi.

Per tale ragione è indispensabile che il Servizio Sociale abbia tutti gli strumenti che gli consentano di valutare la capacità contributiva del richiedente.

Obiettivo cui tendere, quando ovviamente le condizioni lo permettano e nel rispetto della volontà della persona e dei familiari, deve essere il mantenimento del soggetto anziano o disabile nel suo ambiente di vita, l'ambiente dove ha ricordi, dove il passato, soprattutto per la persona anziana è incentivante per il presente e motivante per il futuro, dove è più facile mantenere legami affettivi (familiari, di vicinato, di amicizia), dove è possibile garantire e assicurare ancora una prospettiva di vita e di speranza.

Ciò anche in attuazione delle previsioni del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale di Dalmine (Legge 328/2000) che prevede "⇒ la realizzazione di nuovi servizi a sostegno della domiciliarità nella direzione di un potenziamento del LEA "assistenza domiciliare", da realizzarsi attraverso 3 progetti:

- 1) attivazione di un servizio di assistenza domiciliare educativa per minori, gestito a livello distrettuale di ambito;*
- 2) disponibilità di alcuni posti di ricovero di sollievo per persone anziane da realizzarsi mediante convenzione con le case di riposo presenti nell'ambito;*
- 3) sperimentazione di buoni socio-assistenziali finalizzati al mantenimento al domicilio di situazioni di fragilità sociale."*

Al fine, pertanto, di garantire uniformità di trattamento ed arginare elementi di valutazione discrezionale il regolamento in discorso intende sistematizzare le procedure in materia nel rispetto della normativa vigente ed individuare parametri di riferimento necessari per le situazioni sopra evidenziate.

ART. 1. OGGETTO

L' amministrazione Comunale interviene a favore di cittadini anziani o inabili, indigenti e non autosufficienti, provvedendo all' assunzione totale o parziale del costo della retta delle strutture di ricovero, dando tuttavia priorità a forme di intervento alternative che consentono all' anziano di restare al proprio domicilio.

Il presente regolamento disciplina le modalità di contribuzione alla retta di ricovero presso strutture residenziali assistenziali (RSA o CRH) da parte di cittadini, anziani (di età superiore a 65 anni) o disabili (affetti da patologia che ne impedisce la cura e la permanenza all'interno del nucleo familiare d'origine) e il cui ultimo Comune di residenza, prima del ricovero, sia stato il Comune di Verdellino.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità con cui l'interessato, privo di mezzi di sostentamento e senza familiari tenuti agli alimenti, può richiedere un'integrazione economica comunale alla retta di ricovero, così come i casi in cui tale richiesta può essere effettuata da parte degli stessi familiari tenuti per legge all'obbligo degli alimenti, che si trovino in condizioni di grave disagio economico.

ART. 2. FINALITA'

Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:

- 1. Indicare i criteri di partecipazione economica del ricoverato alla propria retta di ricovero.*
- 2. Precisare i soggetti tenuti a concorrere al sostenimento della retta di ricovero, qualora l'interessato non sia in grado autonomamente attraverso le proprie sostanze.*
- 3. Individuare i parametri di reddito che consentano la valutazione della possibilità economica dell'interessato nel provvedere autonomamente al sostenimento della retta di ricovero.*
- 4. Individuare i parametri di reddito e delle modalità di calcolo che consentano la valutazione della possibilità economica dei tenuti agli alimenti nell'integrazione alla retta di ricovero, ed il conseguente accoglimento o diniego dell'eventuale richiesta volta ad ottenere l'integrazione economica comunale alla retta di ricovero, al fine di consentire l'introduzione di criteri d'uguaglianza e limitare la discrezionalità del servizio.*

ART. 3. AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli anziani ultra sessantacinquenni o disabili ricoverati in strutture residenziali di tipo assistenziale che assicurano il completo mantenimento ed assistenza della persona nelle 24 ore.

Il cittadino anziano o disabile ricoverato deve avere come ultima residenza, prima del ricovero, il Comune di Verdellino.

ART. 4. CRITERI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA RETTA DI RICOVERO DA PARTE DEL RICOVERATO.

L'anziano o il disabile ricoverato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale, deve provvedere alla retta di ricovero attingendo al proprio patrimonio complessivo.

Tale patrimonio si compone di:

- Redditi da pensione, invalidità civile, invalidità da lavoro, rendite per infortuni, indennità di accompagnamento, ed ogni altro reddito dell'interessato.*
- Patrimonio mobiliare: risparmi depositati in c/c bancari, c/c postali, libretti al portatore, azioni, obbligazioni, ed ogni altra forma di investimento mobiliare.*
- Patrimonio immobiliare: reddito realizzabile attraverso la vendita dei beni immobili di proprietà del ricoverato, o attraverso la locazione degli stessi, fatta eccezione dall' eventuale dotazione in uso dai componenti del nucleo familiare di appartenenza dell' anziano /disabile fino al momento del ricovero .*

La capacità contributiva del ricoverato è calcolata considerando i redditi percepiti al netto delle imposte.

Il patrimonio mobiliare concorre alla copertura della retta, garantendo al ricoverato un importo di €. 3.500,00, quale accantonamento per spese di emergenza.

Gli immobili di proprietà del ricoverato concorrono alla valutazione della sua capacità di sostenimento della retta di ricovero.

Il ricoverato dovrà individuare la procedura più idonea di utilizzo del patrimonio immobiliare, che possa garantirgli un reddito aggiuntivo ai fini della copertura della retta di ricovero; sia essa la vendita dell'immobile o la locazione dello stesso.

ART. 5. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

L' intervento comunale si potrà realizzare secondo le seguenti modalità:

- 1. assunzione diretta dell' intero onere dal ricovero e conseguente rivalsa nei confronti del ricoverato o dei parenti tenuti agli alimenti in misura totale o parziale ;*
- 2. erogazione di contributi economici a favore dei ricoverati o di uno dei suoi familiari ad integrazione della retta di ricovero;*

ART. 6. PERSONE TENUTE A CONCORRERE ALLA COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

Qualora l'anziano o disabile ricoverato in struttura non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, alla retta di ricovero, l'Amministrazione Comunale farà ricorso all'applicazione dell'art. 433 e segg. del codice civile che indica i famigliari obbligati per legge a fornire gli alimenti (copertura economica della retta di ricovero).

Essi sono i seguenti:

- 1. Il coniuge.*
- 2. I figli, legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali.*
- 3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
- 4. I generi e le nuore. Il suocero e la suocera.*
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
 - quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;*
 - quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti (art. 434 c.c.).*
- 5. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*
- 6. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, salvo che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria (art. 437 c.c.)*

Se più persone nello stesso grado sono obbligate alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze (art. 441 c.c.).

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale in vigore in materia.

ART. 7. INCAPACITA' DELL'INTERESSATO A SOSTENERE LA RETTA DI RICOVERO

Gli anziani o disabili, già residenti nel Comune di Verdellino prima del ricovero in struttura residenziale, che non sono in grado di sostenere in tutto o in parte la retta di ricovero, e non hanno famigliari tenuti per legge agli alimenti, hanno diritto ad ottenere dal Comune di Verdellino, l'integrazione economica alla retta.

A tal fine è necessaria la presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la situazione economica dell'interessato (di cui all'art. 4) e l'assenza di famigliari tenuti per legge agli alimenti (di cui all'art. 6).

ART. 8. DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI PER IL RICOVERATO SOLVENTE PARZIALE

L'anziano o il disabile ricoverato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale, che abbia ottenuto dall'Amministrazione comunale l'integrazione economica alla retta di ricovero, è tenuto a concorrere alla stessa mediante le sue disponibilità (di cui all'art. 4), salvo €. 80,00 mensili che gli saranno garantite al fine di sostenere le proprie spese personali.

La quota per le spese personali sarà suscettibile di un aggiornamento con provvedimento dall'organo competente contestualmente alla definizione della tabella di cui al successivo art. 10.

ART. 9. INCAPACITA' DEI FAMIGLIARI TENUTI AGLI ALIMENTI NEL SOSTENERE LA RETTA DI RICOVERO

Qualora l'anziano o il disabile ricoverato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale, non abbia i mezzi economici sufficienti per sostenere in tutto o in parte la retta di ricovero (di cui all'art. 4), ma vi siano famigliari tenuti per legge agli alimenti (di cui all'art. 6), è a questi ultimi che compete l'obbligo di integrazione economica alla retta di ricovero.

I famigliari tenuti per legge agli alimenti, che si trovino in condizioni di difficoltà nel provvedervi possono presentare un'istanza all'Amministrazione Comunale volta ad ottenere una contribuzione economica.

L'Amministrazione comunale di Verdellino, valuterà tale istanza secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

ART. 10. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'ISTANZA D'INTEGRAZIONE ECONOMICA ALLA RETTA DI RICOVERO, PRESENTATA DAI FAMIGLIARI TENUTI AGLI ALIMENTI

L'istanza volta ad ottenere l'integrazione economica comunale alla retta di ricovero, presentata dai famigliari tenuti agli alimenti, deve essere corredata dalla certificazione ISEE degli stessi.

La valutazione dell'istanza presentata dai famigliari tenuti agli alimenti, volta ad ottenere l'integrazione economica comunale alla retta di ricovero, deve essere effettuata secondo i seguenti criteri.

*La quota a carico del ricoverato (di seguito denominata **QR**) si determina in applicazione dei criteri indicati all'art. 4 e all'art. 8 del presente regolamento (Reddito netto dell'anziano – quota per le spese personali).*

La sopportabilità dell'ISEE per l'integrazione economica alla retta da parte dei famigliari tenuti agli alimenti si determina secondo i parametri indicati nella apposita tabella, che verrà approvata con provvedimento dell'organo competente.

*La tabella sarà applicata al valore ISEE medio dei famigliari tenuti per legge all'integrazione economica alla retta di ricovero, e determina la sopportabilità complessiva d'integrazione retta da parte dei nuclei familiari obbligati agli alimenti (di seguito denominata **QF**).*

*In tale calcolo il valore di riferimento non è la retta complessiva bensì la quota di integrazione retta dovuta dai famigliari ottenuta sottraendo dalla retta di ricovero la quota a carico del ricoverato (**QR**).*

L'eventuale contributo economico comunale alla retta di ricovero si calcola sottraendo dalla retta di ricovero, la quota a carico dell'ospite e la quota complessivamente sopportabile dai famigliari:

$$\underline{\text{CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE}} = \text{Retta} - \text{QR} - \text{QF}$$

La sopportabilità economica all'integrazione retta da parte dei famigliari obbligati per legge agli alimenti, calcolata sulla base della tabella sopracitata, verrà ripartita tra i singoli soggetti obbligati in misura proporzionale ai rispettivi indicatori ISEE, fatta salva la facoltà di accordarsi autonomamente sulle quote rispettivamente dovute.

Tale procedura di calcolo viene applicata con la finalità esclusiva di determinare la sussistenza dei presupposti per un'integrazione economica comunale e la misura di tale intervento.

Per l'inserimento in strutture residenziali di persone in età compresa tra 18 e 64 anni affette da disabilità grave e che non sono grado di sostenere l'intero onere della retta secondo le modalità di cui al precedente art. 4, il Comune garantisce una quota minima di compartecipazione pari a quella versata all'ASL per inserimenti in C.S.E. o C.D.D. La situazione di handicap grave è documentata dalla certificazione di handicap grave rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, o in attesa di questa, da una certificazione di invalidità civile totale (100%).

ART. 11. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

L'istanza volta ad ottenere l'integrazione economica comunale alla retta di ricovero, presentata dall'interessato o dai suoi familiari, o da chi vi abbia interesse, sarà vagliata dal funzionario incaricato che concluderà l'istruttoria mediante la presentazione alla Giunta Comunale di una proposta d'accoglimento o diniego dell'istanza, secondo le procedure sopra indicate, e con l'integrazione di una relazione sociale volta a descrivere la specifica situazione.

Laddove si ritenga opportuno, la Giunta Comunale può accogliere richieste d'integrazione in cui non siano rispettati i limiti di calcolo sopra evidenziati, al fine di intervenire in situazioni di particolare rilevanza sociale, familiare od economica evidenziate dall'assistente sociale all'interno della relazione sociale.

ART. 12. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE ALLA RETTA DI RICOVERO.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, i familiari tenuti agli alimenti che fruiscono dell'integrazione economica comunale alla retta di ricovero sono tenuti a presentare il proprio reddito ISEE al fine di rideterminare la sopportabilità del loro ISEE per l'integrazione alla retta e conseguentemente aggiornare il contributo economico comunale.

** * * * **